

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile **PROVINCIA DI CHIETI** 

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 13 agosto 2013 n. 171

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015. Approvazione aggiornamento.

L'anno **duemilatredici** il giorno **13** del mese di **agosto** alle ore 17,**45** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI

2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO

3. Sig. Valentino DI CARLO

4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

## PREMESSO inoltre che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 5.03.2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014;

## VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
  - 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
  - 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ... omissis.....
  - 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
  - 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  - 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..
  - 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

VISTO inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale testualmente recita:

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere definiti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

PRESO ATTO che, sulla base della disciplina legislativa in vigore in materia, per procedere ad assunzioni il Comune di Ortona, Ente soggetto al patto di stabilità, deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) aver rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente: art. 76 comma 4 DL 112/2008;
- 2) assicurare la riduzione delle spese di personale: art. 1 comma 557 L. 296/2006;
- 3) assicurare che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 50%: art. 76 comma 7 DL 112/2008 conv. L. 133/2008 come da ultimo modificato dall'art. 28 comma 11 quater del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011:
- 4) valutare periodicamente, almeno triennalmente, la consistenza e l'eventuale variazione della dotazione organica;
- 5) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale: art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011;
- 6) avere approvato il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

VISTO, inoltre, l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni con forme flessibili di lavoro, il limite massimo della spesa sostenibile nell'anno corrente per le stesse tipologie (tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, convenzioni, contratti di formazione e lavoro e altri rapporti formativi – tirocini e stage, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio);

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

## DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2012 n. 14, prevede che le disposizioni dell'art. 9, comma 28 di cui sopra, siano applicabili alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio di funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b (funzioni di polizia locale) della legge 05.05.2009 n. 42, solamente a decorrere dall'anno 2013;
- il D. L. 02.03.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.2012 n. 44, ha apportato modifiche all'art. 9 suindicato inserendo la seguente disposizione:
- "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente e necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

VISTO, inoltre, che con la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 31.102012, esecutiva, ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014", è stata anche quantificata (Allegato "C") la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro, ai fini dell'individuazione del limite complessivo massimo del 50% di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i., e che si rende necessario, con il presente atto rettificare tale spesa, secondo la tabella che segue:

	Tipologia di lavoro	Spesa anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 165.293,75		
2	Co.co.co.	€ 298.996,94		
3	Somministrazione lavoro temporaneo	€ 1.567.408,00	% ammessa	Limite di spesa Complessivo
	TOTALE	€ 2.031.698,69	50%	1.015.849,34

dando atto che la spesa sostenuta nell'anno 2012 per le forme di lavoro flessibili rientra nel limite complessivo come sopra rideterminato;

DATO ATTO che, in conformità al disposto di cui all'art. 20, comma n. 9, del D.L. n. 98/2011 che ha modificato l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, si deve tenere conto delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica con esclusione delle sole società quotate su mercati regolamentari;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente.

EFFETTUATA la verifica in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni sopra elencate e precisamente:

- 1) il Comune di Ortona ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2012;
- 2) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del redigendo Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e' inferiore alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2012, quale risultante dall'allegato "A" alla determinazione del Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane n. 266 del 26.07.2013;
- 3) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, secondo i conteggi predisposti dal competente ufficio, agli atti, e' pari al 36,14%, dando atto che il calcolo è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 14 del 28.12.2011, nonché considerando l'aggregato spese di personale riferito a quello impiegato per l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, includendovi anche le "voci escluse" ai fini dell'applicazione di detto comma 557 (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 27 del 12.05.2011);
- 4) con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 05.03.2013, si è provveduto a determinare la dotazione organica dell'Ente, che ad oggi si conferma;
- 5) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 21.06.2013;
- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 5.10.2012, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2012/2014;

RICORDATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 31.10.2012, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 che, in particolare, stabiliva per il 2013 e 2014 quanto segue:

## ANNO 2013:

- assunzioni, con ricorso a contratti a tempo determinato, di "Agenti di Polizia Municipale" e "Educatori d'Infanzia", previa approvazione di apposita graduatoria, nel rispetto delle norme di legge in materia;
- n. 1 "Operatore Amministrativo" Categoria B1, mediante mobilità;
- n. 1 "Istruttore Direttivo Informatico" Categoria D1;
- n. 1 "Funzionario Avvocato" Categoria D3;

## ANNO 2014:

parziale copertura del turn-over, nei limiti non ancora quantificabili – stante l'impossibilità di avere certezza delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2013 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle capacità economiche dell'Ente;

Ritenuto di approvare la nuova programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, come segue, in aggiornamento e con specificazioni rispetto alla precedente sopra ricordata per le assunzioni a tempo indeterminato:

## **ANNO 2013**

n. 1 "Operatore Amministrativo" – Categoria B1, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività tecniche e produttive";

- n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" Categoria D1, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività tecniche e produttive";
- n. 1 "Funzionario Amministrativo" Avvocato, Categoria D3, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Affari generali e Servizi demografici";

## ANNO 2014:

- n. 1 Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni;

## **ANNO 2015:**

- parziale copertura del turn-over, nei limiti non ancora quantificabili – stante l'impossibilità di avere certezza delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2014 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle capacità economiche dell'Ente;

Dato atto che il previsto ricorso alla mobilità per la copertura dei posti vacanti indicati nel sopra riportato piano assunzionale da Enti soggetti a vincoli in materia di assunzioni di personale, determina la "neutralità" delle relative assunzioni, sotto il profilo finanziario-contabile, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, delle limitazioni imposte alla spesa di personale (per questo Ente soggetto al Patto, riduzione della spesa dell'anno precedente), del limite del 50% della spesa del personale in rapporto alla spesa corrente;

Precisato, altresì, che , in caso di infruttuoso esito delle procedure di mobilità previste nel piano assunzionale 2013 e 2014, da attivare tutte tempestivamente anche se con decorrenze su annualità diverse, si provvederà alla copertura dei posti di cui trattasi mediante concorso pubblico e/o selezione ex art. 16 della L. n. 56/1987, nei limiti del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, eventualmente previa adozione di apposito atto deliberativo in merito in caso di insufficienza del tetto di spesa per tutte le assunzioni di cui trattasi, sempre nel rispetto di tutti gli specifici vincoli esistenti per effettuare assunzioni;

Dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.ed i.;

Dato atto che questo Ente è in regola con le norme sulle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto, in proposito, il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto di confermare la dotazione organica dell'ente allegata sotto la lettera "A" al Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica sopra menzionata;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

Ritenuto di provvedere in merito; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Con votazione unanime e palese,

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015, in

aggiornamento per le assunzioni a tempo indeterminato della precedente 2012-2014 di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 31.10.2012, come segue:

## **ANNO 2013**

- n. 1 "Operatore Amministrativo" Categoria B1, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività tecniche e produttive";
- n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" Categoria D1, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Attività tecniche e produttive";
- n. 1 "Funzionario Amministrativo" Avvocato, Categoria D3, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni, da assegnare al Settore "Affari generali e Servizi demografici";

## **ANNO 2014:**

- n. 1 Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, mediante mobilità volontaria da Enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni;

## **ANNO 2015:**

- parziale copertura del turn-over, nei limiti non ancora quantificabili – stante l'impossibilità di avere certezza delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2014 – su posti vacanti nella dotazione organica che saranno, all'uopo, debitamente individuati in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Ente e previa fondamentale verifica del rispetto dei limiti assunzionali di spesa al momento vigenti e delle capacità economiche dell'Ente;

di dare atto che, in caso di infruttuoso esito delle procedure di mobilità previste nel piano assunzionale 2013 e 2014, da attivare tutte tempestivamente anche se con decorrenze su annualità diverse, si provvederà alla copertura dei posti di cui trattasi mediante concorso pubblico e/o selezione ex art. 16 della L. n. 56/1987, nei limiti del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, eventualmente previa adozione di apposito atto deliberativo in merito in caso di insufficienza del tetto di spesa per tutte le assunzioni di cui trattasi, sempre nel rispetto di tutti gli specifici vincoli esistenti per effettuare assunzioni;

## 2. di dare atto che:

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008;
- 3. di confermare la dotazione organica dell'Ente allegata sub "A" al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Ente approvato deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 5.03.2012, esecutiva;
- 4. di rettificare il prospetto allegato sotto la lettera "C" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 31.10.2012, relativo al limite di spesa complessivo per le assunzioni flessibili, come segue:

	Tipologia di lavoro	Spesa anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 165.293,75		
2	Co.co.co.	€ 298.996,94		
3	Somministrazione lavoro temporaneo	€ 1.567.408,00	% ammessa	Limite di spesa Complessivo
	TOTALE	€ 2.031.698,69	50%	1.015.849,34

5. di dare atto che il ricorso ad assunzioni flessibili dovrà essere effettuato in base alle esigenze dei vari settori, già determinate (in particolare per le assunzioni a tempo determinato di educatrici d'infanzia come indicato nella

- deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 31.10.2012) e deteminande per le necessità dell'Ente, e nel rispetto completo di tutta la normativa all'uopo vigente per gli enti locali, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e del vincolo della spesa del personale;
- 6. di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 7. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata col presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare l'opportunità di mutamenti in merito alle determinazioni assunte, nell'interesse di questo Ente;
- 8. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.04.1999.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ILSEGRETARIO GENERALE F.to <b>M. COLAIEZZI</b>	IL PRESIDENTE F.to <b>V. d'OTTAVIO</b>	L'ASSESSORE ANZIANO F.to <b>R. SERAFINI</b>
La presente deliberazione è stata pubblicat www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 g		line del Comune di Ortona –
Ortona, 20 agosto 2013	п	L SEGRETARIO GENERALE F.to <b>M. COLAIEZZI</b>
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immedia	tamente eseguibile.	
Ortona, 20 agosto 2013		

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI